



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

STRUMENTO OPERATIVO

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Autori

Antonio Repaci

Roberto De Luca

Nicola Lucido

AREA DI DELEGA CNDCEC

Finanza Aziendale

CONSIGLIERE DELEGATO

Antonio Repaci

5 MARZO 2025



Sommario

PREMESSA	3
1. IL PIANO “INDUSTRIA 4.0” E IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	3
1.1. Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria	3
2. IL CREDITO D’IMPOSTA “ZES UNICA”	6
3. IL CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0”	10
4. IL CREDITO D’IMPOSTA “RICERCA E SVILUPPO”	14
5. IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI	18
6. LA “NUOVA SABATINI”	19
6.1. “Nuova Sabatini Capitalizzazione”	21
6.2. Procedura	22
7. IL FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE	23
8. “INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0”	25



Premessa

Il presente documento espone i principali incentivi a supporto degli investimenti attualmente a disposizione delle imprese, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025¹. Le misure varate a sostegno delle imprese sono esaminate con particolare riguardo alle principali caratteristiche in termini di intensità di aiuto, requisiti oggettivi e soggettivi, modalità di accesso e ulteriori elementi di interesse.

Il lavoro rappresenta l'aggiornamento di precedenti documenti pubblicati dalla Fondazione² alla luce dei più recenti interventi normativi di settore.

1. Il piano “Industria 4.0” e il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

Con l'approvazione della legge di bilancio 2020³, è stata avviata un'attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iperammortamento e all'introduzione di un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie:

- beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell'Allegato A della l. 232/2016⁴;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
- beni immateriali “Industria 4.0”⁵ individuati nell'Allegato B della l. 232/2016⁶.

1.1. Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria

La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a

¹ Legge 30 dicembre 2024, n. 207, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

² Si veda, tra gli altri, Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, “Principali incentivi agli investimenti alla luce della legge di bilancio 2023”, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1671>.

³ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Si veda l'art. 1, commi da 184 a 197.

⁴ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

⁵ Beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

⁶ Dal 2020 tali beni rientrano nell'agevolazione anche se non connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, di cui all'Allegato A.



condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell'importo complessivo⁷.

Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti "Industria 4.0", è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento.

Per ciò che concerne i beni compresi nell'Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello "Industria 4.0"), il credito d'imposta è modulato in base alle seguenti aliquote:

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni.

Avuto riguardo ai beni immateriali "4.0"⁸ individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione⁹ che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e "prenotati" entro il 2025), riconosceva un credito d'imposta nella misura del 10%¹⁰.

In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021¹¹, il credito d'imposta «*non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive*». L'agevolazione, inoltre, non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR¹².

In relazione ai **costi ammissibili**, nell'anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato.

Per quanto riguarda l'imputazione temporale degli investimenti¹³, si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR¹⁴.

⁷ Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

⁸ Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

⁹ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", art. 1, comma 1058-ter.

¹⁰ In ogni caso, per gli investimenti i cui ordini siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2024, con pagamento di un acconto almeno del 20%, potranno beneficiare del credito d'imposta pari al 15% se l'investimento è completato entro il 30 giugno 2025.

¹¹ L. 178/20208.

¹² L. 160/2019, art. 1, comma 192.

¹³ In assenza di ulteriori indicazioni, è possibile fare riferimento alla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper-ammortamento.

¹⁴ "Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi". Per i soggetti IAS/IFRS adopter, l'Agenzia delle entrate, anche se con riferimento alla disciplina dei super-ammortamenti, ha ritenuto che il principio di derivazione rafforzata non rilevi ai fini che qui interessano (circolare Agenzia delle entrate/MISE n. 4 del 30 marzo 2017, par. 5.3).



Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d'imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo "anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali"¹⁵, ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR¹⁶.

Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l'Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di "sostanziale" equivalenza tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009).

Costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'art. 36-bis del citato d.P.R.¹⁷.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all'acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni.

I **beneficiari** restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

In base al comma 1052 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori¹⁸.

¹⁵ Tuttavia, per i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.

¹⁶ Comma 1054, art. 1 della legge di bilancio 2021.

¹⁷ Ad avviso dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 9/E/2021), "non rileva, invece, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'art. 19, comma 5. In quest'ultima ipotesi l'imposta parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale".

¹⁸ È necessario che il DURC risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il DURC "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta spettante. Nel caso in cui il credito (*rectius*, la quota annuale del credito d'imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito. In tale eventualità, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all'obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. 471/1997, prevista per l'utilizzo del credito di imposta "in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti", pari, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, al 25% del credito utilizzato.



Il credito d'imposta è utilizzabile, attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE¹⁹, esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione²⁰.

Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante²¹.

2. Il credito d'imposta “ZES Unica”

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”)²², è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica²³ – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L'art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive

¹⁹ L'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E/2014 è stato, inoltre, chiarito che sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

²⁰ In relazione al requisito di interconnessione, si veda circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355.

²¹ Nella circolare dell'Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017, è stato precisato che l'acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime agevolativo.

²² Cfr. d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 162.

²³ Su tale argomento, si veda anche Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, “Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunità future”, pubblicato il 27 febbraio 2024 e scaricabile dall'indirizzo web <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1755>.



ubicare nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d'imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014²⁴, analogamente all'anno precedente, riguardano:

- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;
- il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d'imposta è rideterminato se:

- i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

²⁴ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE. La norma, in particolare, fa riferimento ai punti 49, 50, 51, di seguito riportati: "49) «investimento iniziale»: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa; 50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici; 51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione".



- entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi²⁵.

Il credito d'imposta è revocato se non si osserva l'obbligo di mantenere l'attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

L'importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato²⁶. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà²⁷.

²⁵ Nelle fattispecie citate, la rideterminazione del credito d'imposta è effettuata escludendo dagli investimenti agevolati, nel primo caso, il costo dei beni non entrati in funzione e, nel secondo caso, il costo dei beni dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

²⁶ Si veda l'art. 3, comma 6, del DM 17 maggio 2024 (decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). L'art. 4, comma 5 del citato DM 17 maggio 2024, inoltre, stabilisce che "L'agevolazione [...] è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14". Il citato art. 14, rubricato "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", stabilisce che "Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente".

²⁷ Così come definite dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

A tal fine occorre rappresentare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, par. 1, n. 18), del Reg. (UE) n. 651/2014 un'impresa è considerata in difficoltà, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due-diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima "teorica" dell'agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell'investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d'imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa	Campania, Puglia, Calabria, Sicilia	Basilicata, Molise, Sardegna	Abruzzo
Piccola	60%	50%	35%
Media	50%	40%	25%
Grande	40%	30%	15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014²⁸.

L'effettivo ammontare del credito d'imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative²⁹.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti "*de minimis*" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

²⁸ In base a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014, l'«importo di aiuto corretto» è l'importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro.

²⁹ Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 2,2 miliardi di euro per il 2025) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Qualora il predetto provvedimento dell'Agenzia delle entrate indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite, il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il MIMIT e le regioni che intendono avvalersi di tale facoltà definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici.



Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione³⁰.

Attraverso l'invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

- 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- 2) gli acconti versati e fatturati prima dell'1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall'1 gennaio 2025.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell'art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

3. Il credito d'imposta "Transizione 5.0"

L'art. 38 del d.l. 19/2024³¹ (c.d. decreto PNRR *quater*) ha istituito il Piano «Transizione 5.0» in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che approva la ridefinizione e l'aggiornamento del PNRR e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 – «Transizione 5.0» della Missione 7 – REPowerEU.

³⁰ Si segnala che, per l'anno 2024, tale previsione è stata superata in seguito allo stanziamento di risorse aggiuntive pari a 4,69 miliardi di euro (cfr. art. 8, comma 1-bis, del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189). Pertanto, è stato modificato l'art. 1, comma 1, terzo periodo, del d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143, prevedendo la possibilità di indicare, con la comunicazione integrativa, anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione iniziale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

³¹ Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L'obiettivo dell'Investimento è sostenere, attraverso lo strumento del credito d'imposta, la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

Il **Piano Transizione 5.0**, in combinazione con il Piano Transizione 4.0, si inserisce dunque nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di **trasformazione digitale ed energetica** delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

Nell'ambito di tale Piano, è riconosciuto un **credito d'imposta** alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**³². La legge di bilancio 2025 ha incluso tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta le società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

L'agevolazione si applica a progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva³³ non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi³⁴ interessati dall'investimento non inferiore al 5%. In particolare, la riduzione dei consumi energetici³⁵ deve essere conseguita attraverso investimenti in **beni materiali e immateriali** nuovi funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (Allegati A e B alla l. 232/2016). In relazione ai beni strumentali 4.0, è necessaria

³² Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, le agevolazioni non si applicano agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025. Tale aspetto, unitamente ad altre criticità, sono analizzate nell'ultima versione delle FAQ redatte dal MIMIT, consultabili all'indirizzo web: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_Transizione_50_rev_24_02_2025.pdf.

³³ Per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

³⁴ Per processo produttivo si intende l'insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo). A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione.

³⁵ Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

- a) la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle (DM "Transizione 5.0"), almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.



l'avvenuta interconnessione che, tuttavia, non condiziona l'individuazione della data di completamento dell'investimento³⁶.

Il decreto attuativo del 24 luglio 2024, all'art. 4, comma 4, stabilisce che il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:

- i) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla l. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- ii) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- iii) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) all'impresa beneficiaria dell'importo del credito utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l'importo prenotato³⁷. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere quello spettante, comunicato all'impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo in compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro, né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, per ammontare superiore a 1.500 euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

La misura del credito d'imposta è modulata in funzione degli importi dell'investimento e della riduzione di consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, dei processi interessati

³⁶ Ad ogni modo, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'art. 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l'interconnessione dovrà essere trasmessa utilizzando il modello "Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile" (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l'apposita Piattaforma informatica.

³⁷ Cfr. l'art. 13 del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 24 luglio 2024. Si segnala che il comma 13 dell'art. 38 del d.l. 19/2024 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, decorsi 5 giorni dalla trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie.



dall'investimento. Per effetto della legge di bilancio 2025 (v. comma 427 dell'art. 1 che ha modificato l'art. 38 del d.l. 19/2024), la misura del credito d'imposta prevista per la quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni di euro è stata significativamente incrementata. Ne consegue l'applicazione a tale scaglione di investimento delle medesime aliquote già previste per il primo scaglione relativo alla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, le cui aliquote sono invece rimaste invariate rispetto allo scorso anno, unitamente a quelle relative alla quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro³⁸.

Nella Tabella seguente sono riepilogate le misure del credito d'imposta per i due scaglioni di investimento risultanti dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025.

Tabella 2 - Credito d'imposta Transizione 5.0

Quota di investimenti fino a 10 milioni di euro		
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento	Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)	Credito d'imposta
tra il 3% e il 6%	tra il 5% e il 10%	35%
oltre il 6% e fino al 10%	oltre il 10% e fino al 15%	40%
oltre il 10%	oltre il 15%	45%
Quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro		
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento	Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)	Credito d'imposta
tra il 3% e il 6%	tra il 5% e il 10%	5%
oltre il 6% e fino al 10%	oltre il 10% e fino al 15%	10%
oltre il 10%	oltre il 15%	15%

La legge di bilancio 2025 (comma 429 dell'art. 1) ha previsto, inoltre, la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le aliquote maggiorate del 40% e del 45% anche in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione nel 2024. Tale applicazione retroattiva interessa la quota dell'investimento da 2,5 fino a 10 milioni di euro, che nel 2024 beneficiava delle aliquote del 20% e del 25%, ed è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate in relazione alla Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

In base alle modifiche intervenute, inoltre, gli investimenti in moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), del d.l. 181/2023³⁹ concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140%⁴⁰ e 150%⁴¹ del loro costo.

³⁸ La soglia di 50 milioni di euro fa riferimento all'importo massimo annuo per ciascun beneficiario.

³⁹ Si tratta, rispettivamente, di: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

⁴⁰ Nel 2024, al 120%.

⁴¹ Nel 2024, al 140%.



Sono state inoltre introdotte rilevanti semplificazioni procedurali:

- nel caso di sostituzione di beni materiali interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, con investimenti in beni di cui all'Allegato A alla l. 232/2016 aventi caratteristiche tecnologiche analoghe, non è necessario procedere al calcolo del risparmio energetico conseguito; quest'ultimo si considera, infatti, corrispondente ai valori previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi, ferma restando la possibilità di dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico superiore;
- per i progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract)⁴², la riduzione dei consumi energetici, necessaria per l'accesso all'agevolazione, si considera in ogni caso conseguita;
- per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

La legge di bilancio 2025 inoltre, modificando il comma 18 dell'art. 38 del d.l. 19/2024, consente esplicitamente la cumulabilità del credito d'imposta in esame con quello relativo alla ZES Unica e alla Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'art. 13 del d.l. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 95/2024. Inoltre, viene riconosciuta la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione⁴³.

Dall'applicazione del cumulo, non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta "Ricerca e sviluppo"

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d'imposta

⁴² È necessario che nel contratto sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

⁴³ La risposta alla FAQ GSE-MIMIT del 2 novembre 2024 (p. 8.5) escludeva tale cumulabilità.

ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L'intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

- 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d'imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni⁴⁴;
- 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;
- 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d'imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni⁴⁵;
- 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni⁴⁶.

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.

Tabella 3 - Misura e limiti del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design

		2025	2026 - 2031
Ricerca e sviluppo	Aliquota	10%	10%
	Limite importo	5 milioni	5 milioni
Innovazione tecnologica	Aliquota	5%	-
	Limite importo	2 milioni	-
Innovazione 4.0/green	Aliquota	5%	-
	Limite importo	4 milioni	-
Design e ideazione estetica	Aliquota	5%	-
	Limite importo	2 milioni	-

Anche le **spese ammissibili** cambiano nell'ambito delle diverse attività agevolate:

⁴⁴ I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2 del decreto del MISE 26 maggio 2020, che le distingue in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE (Frascati Manual 2015 - Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. <https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm>).

⁴⁵ I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono indicati dagli artt. 3 e 5 del succitato decreto ministeriale, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE (Oslo Manual 2018 - Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>).

⁴⁶ I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono individuati dall'art. 4 del succitato decreto ministeriale.



1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020:

- personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S)⁴⁷;
- quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo⁴⁸;
- contratti di ricerca *extra muros* aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta⁴⁹;
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale⁵⁰;
- servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili⁵¹;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
- contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;
- servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

⁴⁷ Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

⁴⁸ In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.

⁴⁹ Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

⁵⁰ Nel limite massimo complessivo di 1 milione e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

⁵¹ Nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili.



- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
- contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta⁵².

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all'art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività⁵³.

In base al disposto dell'art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli

⁵² Nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale ammissibili.

⁵³ Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta "in condizioni di certezza operativa", il d.l. 73/2022 ("Decreto Semplificazioni"), all'art. 23, ha stabilito che le imprese possano richiedere "una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio". Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, pubblicato in G.U. n. 258 del 4 novembre 2023 sono stati individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è stato istituito l'albo dei certificatori abilitati, tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).



investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata⁵⁴, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione⁵⁵.

Sul credito d'imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021⁵⁶. A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all'art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025⁵⁷.

5. Il credito d'imposta per la quotazione delle PMI

La legge di bilancio 2025 (comma 449 dell'art. 1) ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il c.d. "bonus quotazione"⁵⁸.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, fino a un importo massimo di 500.000 euro, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dell'incentivo è pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive fino a quella relativa al periodo d'imposta nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo in compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

⁵⁴ 30 marzo 2024.

⁵⁵ La comunicazione è aggiornata anche al completamento degli investimenti richiamati.

⁵⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

⁵⁷ Per tali finalità, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

⁵⁸ Si vedano i commi da 89 a 92 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificati dalla legge di bilancio 2025.



6. La “Nuova Sabatini”

La legge di bilancio 2025 ha integrato la dotazione finanziaria a favore della Nuova Sabatini, destinata alla micro, piccole e medie imprese (MPMI) che non si trovino in situazione di difficoltà finanziaria⁵⁹, incrementando di 400 milioni per l’anno 2025, di 100 milioni per l’anno 2026 e di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, comma 8, del d.l. 69/2013.

L’agevolazione ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e di sostenere l’acquisto (anche attraverso leasing) di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

I beni devono essere nuovi e, nel caso in cui siano riferiti alle immobilizzazioni materiali, devono essere classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c., come indicato nel principio contabile OIC n. 16, o riferirsi a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di singoli componenti o parti di macchinari;
- inclusione di soli beni nuovi;
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione rispetto all’attività produttiva svolta dall’impresa;
- avvio successivo alla domanda di finanziamento⁶⁰;
- realizzazione entro 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento⁶¹;
- capitalizzazione e permanenza nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni dalla data di completamento dell’investimento.

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché in un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia pubblica del “Fondo di garanzia per le piccole e

⁵⁹ Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda nota n. 27. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: (i) attività finanziarie e assicurative; (ii) attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

⁶⁰ Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima” (art. 5, comma 4 del decreto interministeriale del Ministro Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2016).

⁶¹ Per l’individuazione della “data di ultimazione dell’investimento” si fa riferimento alla data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e, in caso di leasing, con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data non coincide con la data di collaudo, né di messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura.

medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 5 anni (comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi);
- importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni;
- essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni.

Il contributo del MIMIT, come accennato, è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”⁶² e investimenti *green* (a partire dall’1 gennaio 2023)⁶³.

La quantificazione del contributo effettivo può essere esemplificata come segue, ipotizzando un finanziamento pari a 2 milioni per un investimento ordinario.

Tabella 4 – Esempio di calcolo del contributo

SEMESTRE	RATA	CAPITALE	INTERESSI	RESIDUO
1	215.435 €	187.935 €	27.500 €	1.812.065 €
2	215.435 €	190.519 €	24.916 €	1.621.546 €
3	215.435 €	193.138 €	22.296 €	1.428.408 €
4	215.435 €	195.794 €	19.641 €	1.232.614 €
5	215.435 €	198.486 €	16.948 €	1.034.128 €
6	215.435 €	201.215 €	14.219 €	832.912 €
7	215.435 €	203.982 €	11.453 €	628.930 €
8	215.435 €	206.787 €	8.648 €	422.143 €
9	215.435 €	209.630 €	5.804 €	212.513 €
10	215.435 €	212.513 €	2.922 €	0 €
Tot	2.154.347 €	2.000.000 €	154.347 €	

⁶² I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare direttoriale MISE 15 febbraio 2017, n. 1403.

⁶³ Si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Tabella 5 - Riepilogo del contributo “Nuova Sabatini” per investimento ordinario

	SEMESTRI	TASSO
Investimento ordinario	10	2,75%
Importo finanziamento	2.000.000 €	
Contributo	154.347 €	

Giova sottolineare come il tasso di interesse praticato dalla banca sia influenzato dal costo della provvista, dal grado di rischio dell'impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste, dunque, una diretta correlazione tra costo del finanziamento e contributo, che è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo la scansione temporale riportata nel provvedimento di concessione.

Si conferma la possibilità di procedere all'erogazione del contributo in un'unica soluzione per le domande in cui l'importo del finanziamento deliberato non sia superiore a 200.000 euro (secondo il disposto dell'art. 1, comma 48, della l. 234/2021).

L'importo del contributo influenza anche gli oneri documentali atteso che, come previsto dal d.lgs. 159/2011, è richiesta la certificazione antimafia, da acquisire da parte del Ministero, per contributi che superano la soglia di 150.000 euro e per finanziamenti superiori a⁶⁴:

- 1.943.699 euro, nel caso in cui il finanziamento sia destinato a un programma interamente composto da “investimenti in beni strumentali”;
- 1.486.199 euro, nel caso in cui il finanziamento sia destinato a un programma interamente composto da “investimenti 4.0” e/o “investimenti green”.

6.1. “Nuova Sabatini Capitalizzazione”

Di recente, è stato dato avvio a una nuova tipologia di agevolazione, afferente allo strumento della Nuova Sabatini. Essa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali che sono impegnate in un processo di capitalizzazione e che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Ai sensi dell'art. 21, del d.l. 34/2019, tale agevolazione è rappresentata da un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

⁶⁴ Punti 9.3 e 12.1 della circolare direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) n. 410823 del 6 dicembre 2022.



La circolare direttoriale MIMIT n. 1115 del 22 luglio 2024⁶⁵ integra e modifica la circolare direttoriale MIMIT n. 410823 del 6 dicembre 2022 a seguito dell'entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43⁶⁶ e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento "Nuova Sabatini Capitalizzazione" nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione.

6.2. Procedura

La procedura prevede le seguenti fasi:

- a) la PMI delibera l'aumento di capitale sociale nei termini e nelle modalità previste dall'art. 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 (*Solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione"*);
- b) la PMI presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge;
- c) la banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
- d) la banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, delle risorse, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista;
- e) la banca/intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi a carico dell'impresa e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario;
- g) la PMI, entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l'aumento di capitale (*Solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione"*);
- h) la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e a erogare il finanziamento in un'unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al

⁶⁵ Si tratta della circolare del Dipartimento per le politiche per le Imprese - Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese del MIMIT, disponibile al link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Circolare_Capitalizzazione_24.06.24_rev.18.07.2024_DEF.pdf.

⁶⁶ Decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo;

- i) la PMI effettua il versamento dell'aumento di capitale nei termini (*Solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione"*);
- j) la PMI, a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, compila apposita richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

7. Il Fondo per la transizione industriale

Con una dotazione di 400 milioni⁶⁷, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del *Fondo per il sostegno alla transizione industriale*, che ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all'8 aprile 2025⁶⁸.

Lo strumento intende supportare le **imprese che investono nella tutela ambientale** allo scopo di:

- ottenere una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
- raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell'ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l'utilizzo di materie prime riciclate).

I **beneficiari** della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull'intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
- operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
- non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019⁶⁹;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

⁶⁷ Il 50% delle risorse è riservato alle imprese energivore (presenti nell'elenco tenuto dalla CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia – l. 167/2017).

⁶⁸ Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

⁶⁹ Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda nota 27.



- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022⁷⁰.

I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al *Fondo*, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a **fondo perduto**.

Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:

- per gli investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER⁷¹) sono concesse agevolazioni pari al:
 - 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all'art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024⁷²: tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A⁷³ e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia;
 - 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all'art. 11, comma 5 del succitato decreto⁷⁴, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
- gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell'investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'art.

⁷⁰ Decreto interministeriale del 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e con Il Ministro della transizione ecologica. In base a tale provvedimento, sono escluse dalle agevolazioni le imprese: a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), del d.lgs. 231/2001; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al d.lgs. 159/2011; d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

⁷¹ Regolamento (UE) n. 651/2014.

⁷² Ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.

⁷³ Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

⁷⁴ I costi agevolabili possono coincidere con i costi totali dell'investimento, a fronte dell'applicazione delle intensità di aiuto ridotte di cui all'art. 12 del decreto.

38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi⁷⁵. Anche in questo caso, l'intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;

- per gli investimenti relativi all'uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia;
- per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
 - 45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
 - 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra,

con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.

In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:

- suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
- opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
- impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
- programmi informatici, brevetti;
- spese per la formazione del personale.

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo⁷⁶, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

8. “Investimenti sostenibili 4.0”

Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

⁷⁵ L'intensità di aiuto non può superare il 25% delle spese ammissibili qualora l'investimento consista nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all'art. 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

⁷⁶ Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni.



Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

- a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI;
- b) promozione dell'efficienza delle PMI.

Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024⁷⁷, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

I programmi di investimento devono essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva.

Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l'impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest'ultima.

Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali⁷⁸ che riguardino:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;

⁷⁷ Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

⁷⁸ Non sono ammesse le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria.



- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali.

Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.

Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui:

- il 35% in forma di contributo in conto impianti;
- il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni.

Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

- a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
- b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

